

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii.

DECRETO n. DCS/2022/ 2 del 10/10/2022

ASSESSORATO

Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile

SERVIZIO

Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica

OGGETTO

Interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico - Programmazione delle risorse 2021 di competenza del Ministero della transizione ecologica. "08IR471/G1 F. Ronco. Progetto generale di sistemazione e riqualificazione tra via Emilia e Magliano - lotto 6 di completamento." CUP F41B21001840001. Approvazione progetto definitivo ex art.10, commi 5 e 6, del D.L.24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni della Legge 11 agosto 2014, n.116, e s.m.i..

PARERI e FIRME

Parere di regolarità amministrativa

DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Paolo Ferrecchi

Autorità emanante

COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i..

Stefano Bonaccini

Adottante

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i..

Stefano Bonaccini

Firmatario

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i..

Stefano Bonaccini

Luogo di adozione

Bologna, li _____

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", e in particolare l'art. 10, che ha introdotto misure straordinarie per accelerare la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- in particolare, il comma 1 del succitato art. 10, e ss.mm.ii., che dispone che i Presidenti delle Regioni, relativamente al territorio di competenza, subentrino nelle funzioni dei commissari straordinari delegati (di seguito "Commissari") per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
- inoltre, i commi 4, 5 e 6 del suddetto art. 10, che disciplinano di poteri di avvalimento, sostituzione e delega dei Commissari;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 7 comma 2, e ss.mm.ii., che dispone, tra l'altro, che le risorse per il finanziamento del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica siano prioritariamente destinate ad interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio, sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;
- il medesimo comma 2 sopra citato, e ss.mm.ii., che dispone che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi siano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa con il Presidente di ciascuna Regione territorialmente competente;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, che ha definito i criteri per l'assegnazione delle risorse da destinare a interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", e in particolare l'art. 36 - ter, che ha introdotto misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico e ha tra l'altro modificato i succitati decreti-legge nn. 91/2014 e 133/2014;
- l'art. 10, comma 1, del sopracitato decreto-legge n. 91/2014, come modificato dal D.L. n. 77/2021, che stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, i Presidenti delle Regioni subentrano, in qualità di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico (di seguito "Commissari di Governo"), ai Commissari straordinari delegati per la sollecita realizzazione degli interventi individuati negli Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero dell'Ambiente e della

Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni medesime ai sensi dell'art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO CHE:

- con proprio decreto 16 luglio 2019, n. 4 sono state aggiornate le disposizioni organizzative e operative per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico di competenza ai sensi del citato art. 10 del D.L. n. 91/2014;
- sulla base delle suddette disposizioni, il sottoscritto si avvale della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso le strutture e gli Enti a cui la regione ricorre per la realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo, con le relative organizzazioni, regolamentazioni e modalità di gestione per l'attuazione e il monitoraggio delle opere pubbliche;

VISTI INOLTRE:

- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 22, recante "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37, recante "Disposizioni regionali in materia di espropri";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ed in particolare l'art. 19, comma 5, il quale prevede che la Regione curi la progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito "Agenzia");
- la Legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 489 del 25 novembre 2021 sono stati assegnati alla Regione Emilia-Romagna € 20.910.000,00 per la realizzazione di 10 progetti nell'ambito della programmazione delle risorse 2021 per la mitigazione del dissesto idrogeologico;
- con deliberazione n. 64 del 24/01/2022 la Giunta regionale ha preso atto dell'efficacia del suddetto decreto ministeriale ed ha contestualmente individuato i soggetti attuatori degli interventi finanziati;
- tra gli interventi finanziati dal decreto n. 489/2021 e riportati nell'allegato 1 alla succitata deliberazione figura, fra gli altri, il seguente:

Codice ReNDiS	Comune primario	Località	Titolo	Soggetto attuatore	Importo finanziato (euro)	CUP
08IR471/G1	Forlì (FC)	Forlì-Villa Paolucci	F. Ronco. Progetto generale di sistemazione e riqualificazione tra via Emilia e Magliano - lotto 6 completamento	Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile	760.000,00	F41B21001840001

PRESO ATTO CHE:

- il tratto oggetto di intervento ricade nei comuni di Forlì e Forlìmpopoli, sia in destra che in sinistra idraulica del fiume;
- in passato il tratto è risultato fortemente deturpato dall'azione antropica a causa dell'alta concentrazione di cave, ma oggi presenta un'area di alta valenza naturalistica grazie alla presenza del Sito Natura 2000 "ZSC IT4080006 - Meandri del Fiume Ronco" e di altri ambienti ripariali potenzialmente importanti;

- la necessità di procedere alla sistemazione idraulico-ambientale del fiume Ronco è stata condivisa nell'ambito dell'Accordo territoriale del fiume Ronco, sottoscritto in data 31/01/2013 dalla Provincia di Forlì-Cesena, dall'allora Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna e dai Comuni di Forlì e Forlimpopoli;
- la suddetta sistemazione è stata avviata, con la realizzazione dei primi cinque lotti, relativi alle seguenti opere:
 - adeguamento delle sezioni e delle arginature nel tratto a ridosso del ponte della via Emilia (SS n. 9);
 - realizzazione della cassa di espansione "Golf Foschi" e riqualificazione ambientale delle ampie golene che versavano in condizioni di marcato degrado;
 - realizzazione della cassa di espansione "ex SFIR";
 - recupero di terreni demaniali da destinare al miglioramento della funzionalità fluviale in sinistra idrografica e ottimizzazione della cassa di espansione Calboli;
 - sistemazione e la riqualificazione delle aree Grotta, Spinadello e Fo.Ma.;
- le aree interessate dal presente intervento sono le seguenti:
 - area Grotta 2, in comune di Forlì, in sinistra idrografica del Ronco, non distante dal sedime aeroportuale;
 - area Sa.Pi.Fo. in comune di Forlimpopoli, in destra idrografica, presso Selbagnone.

RILEVATO CHE:

- il presente sesto stralcio prevede di utilizzare le aree di intervento sopra citate, denominate "Grotta 2" e "Sa.Pi.Fo", al fine di ricavare ulteriori volumi utili per la laminazione delle piene del fiume Ronco, che attualmente non transitano in sicurezza all'interno dell'alveo arginato;
- la realizzazione delle suddette aree di laminazione prevede, tra l'altro, il ricorso a tecniche tipiche della riqualificazione fluviale, il che ha caratterizzato l'intervento di interesse quale "intervento integrato", ai sensi del citato DL n. 133/2014;

PRESO ATTO CHE:

- con nota acquisita al protocollo regionale con n. Prot. 573543.E del 22/6/2022, integrata con nota n. 625684.E del 28/07/2022, il Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento "08IR471/G1 F. Ronco. Progetto generale di sistemazione e riqualificazione tra via Emilia e Magliano - lotto 6 di completamento" - CUP F41B21001840001, il cui quadro economico, per un importo pari a 760.000,00 euro, è articolato come di seguito riportato:

A. Totale a base d'appalto di cui:	€ 286.026,72
A.1 Lavori soggetti a ribasso	€ 281.026,72
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
B. Somme a disposizione:	€ 473.973,28
B.1 I.V.A. al 22% su A.	€ 62.925,88
B.2 Incentivi per funzioni tecniche, 1,6% di A. (art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016)	€ 4.576,43
B.3 indennità espropri	€ 403.314,10
B.4 ANAC	€ 375,00
B.5 Spese di pubblicità	€ 2.000,00
B.7 Imprevisti	€ 781,87

TOTALE PROGETTO DEFINITIVO

€ 760.000,00

- in conformità a quanto stabilito dal decreto commissariale n. 4/2019, citato precedentemente, l'intervento è stato esaminato, unitamente al lotto 5, dal Comitato Consultivo Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22;
- il suddetto Comitato si è espresso favorevolmente con Parere n. 2 del 25 marzo 2021;
- il progetto è stato sottoposto alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (Screening) ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 4/2018 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., unitamente al lotto 5;
- la suddetta procedura si è conclusa con Determinazione n. 17743 del 27/09/2021, emanata dal Responsabile del Servizio regionale valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, con l'esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ivi indicate;
- l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, così come di ogni altro parere, nulla osta o assenso comunque denominato non strettamente attinenti all'approvazione del progetto definitivo, sarà completata nell'ambito della conferenza di servizi propedeutica all'approvazione del successivo livello progettuale, da attivarsi a cura del soggetto attuatore;

DATO ATTO CHE, per quanto attiene alla disponibilità delle aree, delle fasi della procedura espropriativa, delle osservazioni formulate dalle ditte e delle conseguenti controdeduzioni si è dato conto nel proprio decreto n. 1 del 03/03/2022, che qui si intende per tali parti richiamato;

RILEVATO CHE:

- sulla base di quanto stabilito dal citato art. 36-ter, comma 2, del DL n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico di cui al DL n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, a qualunque titolo finanziati, costituiscono interventi di preminente interesse nazionale;
- i Commissari di Governo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione dei suddetti interventi;
- il menzionato progetto trova corrispondenza, per quanto riguarda l'indicazione delle opere da eseguire, nella deliberazione della Giunta regionale n.64 del 24 gennaio 2022;
- il medesimo progetto è stato redatto in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 1994 n. 3939 "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- il progetto è stato altresì redatto in coerenza con le "Linee guida regionali per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali dell'Emilia-Romagna", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1587 del 26 ottobre 2015;

DATO ATTO, infine, del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, espresso dal Direttore Generale Cura del Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 43/2001, della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2416/2008 e ss.mm.;

DECRETA,

per le finalità e i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, ed in particolare in considerazione della valenza di intervento di preminente interesse nazionale attribuita al progetto in questione dal citato art. 36-ter, comma 2, del DL n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021,

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 116, e ss.mm.ii., il progetto definitivo dell'intervento "08IR471/G1 F. Ronco. Progetto generale di sistemazione e riqualificazione tra via Emilia e Magliano - lotto 6 di completamento" - CUP F41B21001840001, per l'importo complessivo di 760.000,00 euro, con il seguente quadro economico:

C. Totale a base d'appalto di cui:	€ 286.026,72
A.1 Lavori soggetti a ribasso	€ 281.026,72
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
D. Somme a disposizione:	€ 473.973,28
B.1 I.V.A. al 22% su A.	€ 62.925,88
B.2 Incentivi per funzioni tecniche, 1,6% di A. (art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016)	€ 4.576,43
B.3 indennità espropri	€ 403.314,10
B.4 ANAC	€ 375,00
B.5 Spese di pubblicità	€ 2.000,00
B.7 Imprevisti	€ 781,87
TOTALE PROGETTO DEFINITIVO	€ 760.000,00

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10, comma 6 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014, n. 116, e ss.mm.ii., l'approvazione di cui al punto 1) comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- 3) di dare atto che, per quanto attiene alla disponibilità delle aree, delle fasi della procedura espropriativa, delle osservazioni formulate dalle ditte e delle conseguenti controdeduzioni si è dato conto nel proprio decreto n. 1 del 03/03/2022, che qui si intende per tali parti richiamato;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art.16-bis della Legge regionale n. 37/2002 e ss.mm.ii., l'approvazione di cui al punto 1) comporta contestualmente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- 5) di rimandare, in coerenza con il proprio decreto 16 luglio 2019, n. 4, a successivo atto del Responsabile del Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica la presa d'atto dell'approvazione del progetto definitivo di cui al presente decreto;
- 6) di trasmettere il presente decreto al Servizio sicurezza territoriale e protezione civile Forlì-Cesena e al Comune di Forlì per i successivi adempimenti di competenza.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna
in qualità di Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico
(Stefano Bonaccini)

